

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -

Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere -

Dott. PELLEGRINO Andrea - rel. Consigliere -

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -

Dott. PACILLI Giuseppina A.R. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, n. 6927/2015, in data 23/06/2016;

nel procedimento a carico di:

P.V., n. a (OMISSIS), rappresentato e assistito dall'avv. Simonetta Galantucci, di fiducia, e di I.F., n. a (OMISSIS), rappresentato e assistito dall'avv. Giampaolo Leggieri, d'ufficio, con la quale veniva disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero al fine di emettere nuovo decreto di citazione diretta a giudizio degli imputati, inserendo, all'interno dello stesso, l'avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis c.p. e ss.;

Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

Udita nell'udienza camerale del 23/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Andrea Pellegrino;

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento di legge con le conseguenze di legge.

## Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 23/06/2016 il giudice del dibattimento del Tribunale di Firenze disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero sul presupposto che il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti degli imputati P.V. e I.F. non contenesse l'avviso, ai sensi dell'art. 552 c.p.p., lett. f), della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis c.p. e ss., assumendo che, sebbene l'art. 552 c.p.p., lett. f), non prevedesse in modo esplicito il compimento di alcun adempimento informativo, in ogni caso, trattandosi comunque di rito alternativo, la mancanza dell'avviso costituisse un'illegittima menomazione delle facoltà difensive, integrante una nullità di carattere generale sanzionata dall'art. 178 c.p.p..

2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo l'abnormità della suddetta ordinanza, che aveva determinato un'indebita regressione del procedimento previa rinnovazione di un adempimento già regolarmente espletato.

## Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, come tale, risulta immeritevole di accoglimento.

2. Come è noto, con sentenza n. 201 del 6 luglio 2016 (dep. il 21 luglio 2016), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460 c.p.p., comma 1, lett. e), "nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione".

2.1. Il Giudice rimettente aveva osservato che l'art. 460 c.p.p., comma 1, lett. e), pur prevedendo l'obbligo di avviso all'imputato della facoltà di chiedere l'accesso ai riti alternativi, lo stesso non disponeva con riferimento al beneficio sospensivo di cui all'art. 168 bis c.p.p. e ss.. Orbene, questa asimmetria era considerata lesiva del diritto alla difesa ex art. 24 Cost., poichè "l'esigenza di tutela del diritto di difesa imporrebbe che la scelta delle alternative procedurali al giudizio dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, (sia) preceduta da uno specifico avviso", oltrechè dell'art. 3, giacchè essa darebbe luogo ad una disparità di trattamento rispetto a situazioni del tutto analoghe, quali quelle in cui l'imputato chiede accesso ai riti alternativi ed all'oblazione.

2.2. Investita della questione, la Consulta ha aderito alla prospettazione del Giudice rimettente, ricordando, in primo luogo, che "come negli altri riti, anche nel procedimento per decreto deve ritenersi che la mancata formulazione della richiesta nel termine stabilito dall'art. 464 bis c.p.p., comma 2, e cioè con l'atto di opposizione, determini una decadenza, sicchè nel giudizio conseguente

all'opposizione l'imputato che prima non l'abbia chiesta non può più chiedere la messa alla prova"; la Consulta ha poi chiarito che "il complesso dei principi, elaborati da questa Corte, sulle facoltà difensive per la richiesta dei riti speciali non può non valere anche per il nuovo procedimento di messa alla prova. Per consentirgli di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive occorre pertanto che all'imputato, come avviene per gli altri riti speciali, sia dato avviso della facoltà di richiederlo".

2.3. Sulla base di queste considerazioni, il giudice delle leggi ha quindi concluso riconoscendo che "poichè nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall'art. 460 c.p.p., comma 1, lett. e), per i riti speciali, della facoltà dell'imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell'art. 24 Cost., comma 2. L'omissione di questo avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l'imputato nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell'udienza dibattimentale, e quindi tardivamente".

3. In conseguenza della pronuncia in questione, dunque, con riferimento agli avvisi all'imputato raggiunto da decreto penale di condanna, la sospensione del procedimento con messa alla prova è stata posta sul medesimo piano dei riti alternativi.

4. Questa conclusione non appare "esportabile" nella fattispecie che ci occupa, nella quale l'omissione dell'avviso non può determinare alcun pregiudizio irreparabile per la parte non incorrendo la medesima in alcuna decadenza nella proposizione della richiesta, tranquillamente avanzabile in sede di giudizio nei limiti temporali in esso stabiliti.

5. Fermo quanto precede, ritiene tuttavia il Collegio di dover escludere la ricorrenza di un provvedimento abnorme.

5.1. Invero, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite (sent. n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094), l'abnormità, quale aspetto patologico di un atto processuale, può essere riscontrata o nei provvedimenti che, per la singolarità e stranezza del contenuto, siano avulsi dall'intero ordinamento processuale, o in quelli che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, esplichino effetti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In altri termini l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (v., Sez. 4, n. 20667 del 05/04/2001, P.M. in proc. Zanellati, Rv. 219166).

5.2. Il decreto in esame, pur illegittimo per la violazione dell'art. 552 c.p.p., lett. f) - non prevedendo la norma l'obbligo per il pubblico ministero di inserire nel decreto di citazione a giudizio l'avviso per l'imputato della sua facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p., - non presenta, i caratteri dell'abnormità, ma quello della semplice nullità derivante da violazione di norma processuale: da qui il rigetto del ricorso.

5.3. Infine, va rilevato come nessuna stasi processuale si ritiene abbia provocato l'illegittimo provvedimento del Tribunale di Firenze, dal momento che il pubblico ministero ben potrà proseguire nell'esercizio dell'azione penale rinnovando l'emissione del decreto nella stesura originaria erroneamente sanzionata dall'organo giudicante.

6. Alla pronuncia reiettiva non consegue la condanna del ricorrente dal pagamento delle spese del procedimento in conseguenza della qualità pubblica rivestita dalla parte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017